



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

**OGGETTO: PROCEDURE OPERATIVE UNICAM PER LA GESTIONE DELLA ‘FASE 2’
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

IL RETTORE

d’intesa con

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Camerino, emanato con Decreto rettorale n.194 del 30 luglio 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre 2012; modificato con Decreto rettorale n.179 del 18 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n.236 del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre 2015;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01 febbraio 2020;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 09 marzo 2020;

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, e in particolare l’art. 103 che prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza fino al 15 aprile 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020 che nelle disposizioni finali abroga il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6 -bis, e 4;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020, il quale nelle disposizioni finali prevede che dal 14

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Amministrazione
www.unicam.it
C.F. 81001910439
P.IVA 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Direzione Generale
Via d’Accorso, 16
62032 Camerino (Italy)
Tel. +39 0737 402005
e-mail: direzione.generale@unicam.it



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

aprile 2020 cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, il quale nelle disposizioni finali prevede che *“le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 29 aprile 2020 n. 58 recante “Modalità di svolgimento delle attività didattiche laboratoriali obbligatorie all’interno dei corsi di studio universitari”;

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 16 maggio 2020, il quale delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 27 maggio 2020, il quale nelle disposizioni finali prevede che *“le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020”*;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n.63 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 121 del 19 maggio 2020, e in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Amministrazione
www.unicam.it
C.F. 81001910439
P.IVA 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Direzione Generale
Via d’Accorso, 16
62032 Camerino (Italy)
Tel. +39 0737 402005
e-mail: direzione.generale@unicam.it



particolare l'art. 263 il quale prevede, tra l'altro, che al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;

RICHIAMATO il Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Camerino, emanato con Decreto Rettoriale n. 16 del 3 febbraio 2015;

RICHIAMATO il Documento di Valutazione Rischi dell'Università degli Studi di Camerino, elaborato ai sensi dell'art.17 comma 1 lett. a e dell'art. 28 del d.lgs. n.81 del 2008, in particolare le modifiche apportate in data 24 febbraio 2020;

RICHIAMATO il Decreto Rettoriale d'intesa con il Direttore Generale n. 10861 del 26 febbraio 2020 di costituzione del gruppo di lavoro sul Coronavirus;

RICHIAMATO il Decreto Rettoriale d'intesa con il Direttore Generale prot. n. 256119 del 28 aprile 2020 contenente le prime procedure operative UNICAM per la gestione della 'fase 2' dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

PRESO ATTO di quanto previsto dal "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", pubblicato dall'INAIL, contenente le variabili che possono influenzare la tipologia e i luoghi di lavoro e i vari fattori di rischio connesse alle tipologie di attività:

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

PRESO ATTO di quanto previsto dal protocollo stipulato dalla Funzione Pubblica con le organizzazioni sindacali in data 3 aprile 2020 per l'adozione di orientamenti comuni e attività che possono agevolare le pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” fra il Governo e le parti sociali, sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, ed integrato in data 24 aprile 2020;

PRESO ATTO di quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal, Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL in data 24 aprile 2020;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'Allegato 10 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, contenente i criteri per i Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico del Governo in data 15 maggio 2020;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'Allegato 16 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, contenente le misure igienico-sanitarie da attuare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'Allegato 17 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, contenente Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, e in particolare quanto previsto per gli uffici aperti al pubblico, i musei, archivi e biblioteche;

CONSIDERATO che anche in presenza di nuove disposizioni che consentono la graduale riapertura al pubblico delle strutture universitarie, la massima protezione delle persone nel loro luogo di lavoro e della potenziale utenza continui ad essere imprescindibile;

CONSIDERATO che le linee guida e prassi definite dovranno abbinare alla garanzia del conseguimento di un efficace controllo dei rischi di contagio, la praticabilità tecnica ed economica in tempi rapidi a qualsiasi stadio delle attività lavorative connesse alle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che le attività dell'Ateneo in questa fase dovranno, quindi, continuare ad essere improntate al rispetto della sicurezza individuale e collettiva, assicurando la massima flessibilità del lavoro, al fine di potersi adeguare al costante evolversi della situazione sanitaria ed alle differenti specificità dei diversi contesti di riferimento ed all'autonomia delle singole strutture universitarie;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



CONSIDERATO che il distanziamento sociale, previsto dalle disposizioni nazionali, comporta inevitabilmente l'obbligo per l'Ateneo di limitare le presenze nelle proprie strutture, adottando modalità organizzative che comunque consentano una graduale riapertura delle stesse;

RITENUTO opportuno stabilire un quadro di riferimento procedurale, organizzativo e tecnologico volto a minimizzare le probabilità di trasmissione del contagio tra persone che non presentano sintomi, così da consentire un rientro controllato, ma pronto, sui luoghi di lavoro e di aggregazione sociale, anche alla luce delle nuove modalità stabilite dai provvedimenti governativi di riferimento;

RITENUTO quindi necessario integrare e modificare quanto previsto dal Decreto Rettorale d'intesa con il Direttore Generale prot. n. 256119 del 28 aprile 2020 contenente le prime procedure operative UNICAM per la gestione della 'fase 2' dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

DECRETA

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Tutte le attività dell'Ateneo saranno svolte secondo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
 - a. l'accesso alle strutture dell'Ateneo è consentito solo nei casi previsti dai provvedimenti adottati dal Rettore d'intesa con il Direttore Generale e a condizione che vengano rispettate in modo tassativo le opportune misure di distanziamento sociale e protezione individuale indicate dagli stessi (DPI).
 - b. la frequentazione in presenza nelle strutture e luoghi di Ateneo deve essere limitata al solo tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali e di ricerca consentite;
 - c. fermo restando quanto previsto dai provvedimenti delle autorità competenti per quanto riguarda l'isolamento fiduciario, la frequentazione in presenza delle strutture universitarie è consentita esclusivamente ai soggetti che non abbiano una temperatura corporea superiore ai 37 gradi e che non presentino sintomi influenzali (raffreddore, tosse ecc.). L'accesso alle strutture non è consentito a coloro i quali abbiano avuto i sintomi di cui sopra negli ultimi 15 giorni;
 - d. all'interno delle strutture UNICAM e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie;
 - e. il lavoro agile, per il personale tecnico amministrativo, è la forma di lavoro predefinita ed ordinaria allo stato attuale dell'emergenza, da adeguare alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici;
 - f. di conseguenza sono previste forme di rotazione, turnazioni degli orari e dei giorni di lavoro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



- e/o entrate ed uscite scaglionate (in fasce orarie) in maniera tale da ridurre al minimo il numero di presenze in contemporanea;
- g. il personale che presta servizio con orario ridotto in sede prosegue la propria giornata lavorativa, per le ore residue, in regime di lavoro agile (smart working). Non sono previsti fino a nuova disposizione, straordinari o ore in eccedenza applicandosi la disciplina dello smart working.
 - h. si conferma che a partire dal 01 febbraio 2020 si applica l'orario di lavoro convenzionale per ogni lavoratore che sia collocato in qualsiasi modalità di lavoro consentite dalla legge;
 - i. gli orari di frequentazione delle strutture universitarie, ove consentite, in ogni caso devono avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 19:00, con una pausa prevista dalle 13:00 alle 14:00 per consentire un'adeguata areazione dei locali;
 - j. nei casi in cui, per le peculiarità delle attività svolte, è necessario l'utilizzo con continuità di guanti e mascherine, l'orario di lavoro deve essere diminuito, favorendo maggiore turnazione anche durante la stessa giornata;
 - k. è fatto assoluto divieto di consumare alimenti e/o bevande durante la permanenza nelle strutture Unicam, anche durante la pausa prevista dal comma i. del presente articolo, fatta salva la somministrazione di bevande/snack presso i distributori automatici, a condizione che siano rispettate tutte le norme di sicurezza previste dal presente provvedimento e che si evitino assembramenti.
 - l. l'utilizzo degli ascensori è riservato esclusivamente ai portatori di handicap;
 - m. fatto salvo quanto previsto in seguito per la frequenza dei laboratori didattici e gli esami di profitto che prevedono prove pratiche non sostituibili con attività a distanza, tutte le attività relative alla didattica in presenza sono sospese, esse devono essere svolte con le modalità a distanza in accordo alle disposizioni governative vigenti, sino a nuove indicazioni;
 - n. sono vietati gli assembramenti di qualsiasi tipo, forma ed in qualsiasi luogo anche solo temporanei;
 - o. è vietata qualsiasi forma di evento pubblico che richiede la presenza fisica;
 - p. sono vietate le missioni tranne che per giustificate ed essenziali esigenze lavorative e legate ad attività direttamente correlate al Covid19.
2. Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono garantite con modalità telematica. Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le già menzionate modalità, gli accessi nei suddetti uffici dovranno essere scaglionati ed avvenire previo appuntamento, a condizione che vengano rispettate dal pubblico quanto previsto dalle normative nazionali in riferimento all'utilizzo dei dispositivi di protezione (guanti e mascherine) e al distanziamento sociale.
3. Per l'espletamento di tutte le attività, dovrà essere privilegiato, laddove possibile, l'utilizzo delle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



seguenti modalità di comunicazione: posta elettronica, telefono, collegamenti in videoconferenza. Le disposizioni sopra indicate si applicano anche per gli appuntamenti con il Rettore, i Prorettori, il Direttore Generale, i Direttori delle Scuole ed altre autorità accademiche, che dovranno comunque essere limitati, nonché per le riunioni degli organi Accademici (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Scuola, ecc.).

4. Eventuali riunioni in presenza che fossero ritenute indispensabili ed essenziali potranno avvenire solo in locali di ampia metratura, da utilizzare comunque nel rispetto del limite massimo del 30% della loro capienza, previa autorizzazione della Direzione Generale e a condizione che vengano rispettate nella maniera più tassativa le opportune misure di distanziamento sociale e protezione individuale già indicate.
5. Le vigenti disposizioni di prevenzione della salute pubblica, adottate nel rispetto della tutela e sicurezza dei lavoratori, prevedono che l'accesso agli edifici pubblici sia consentita ai soggetti con una temperatura corporea che non superi i 37 gradi centigradi. A tal fine, chiunque acceda alle strutture universitarie, dovrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva che sarà fornita dal personale che presidierà la struttura.
6. Fermo restando quanto già previsto dal comma 5, UNICAM valuterà la possibilità dal punto di vista organizzativo di effettuare a campione il controllo della temperatura. In ogni caso, la verifica sarà effettuata nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali ed esclusivamente da personale idoneo e formato per lo svolgimento di tale attività. I punti di accesso alle strutture saranno ottimizzati e/o ridotti in funzione delle necessità di verifica, come sopra indicate.
7. Al fine di garantire il distanziamento sociale, l'Ateneo valuterà l'installazione, ove possibile, di opportune segnalazioni di distanze corrette da mantenere a terra attraverso l'apposizione di strisce colorate.
8. Viene potenziato il servizio di assistenza psicologica, attivo non solo per gli studenti ma anche per tutto il personale di Unicam, in considerazione delle potenziali conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica.
9. Si raccomanda a tutti il rispetto dei comportamenti responsabili anche al di fuori di orari e sedi di lavoro, inclusa la propria abitazione.

Art. 2 – Orario di apertura delle strutture

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, l'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 263 del D.L. 33/2020, adegua le misure previste per il lavoro agile alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, superando di fatto l'individuazione di attività essenziali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



2. L'orario di servizio per tutte le attività del personale tecnico-amministrativo è dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19:00, suddiviso in due turni con una pausa prevista dalle 13:00 alle 14:00 per consentire un'adeguata areazione dei locali. Durante la pausa prevista non è consentito rimanere all'interno delle strutture di Ateneo con esclusione, ove necessario, del personale annesso all'edificio del Rettorato e della Direzione Generale. Gli edifici sono presidiati di norma dal personale di custodia e ad accesso limitato.

Art. 3 – Presenze negli uffici

1. Per tutte le attività il Direttore Generale, i Dirigenti e ciascun Responsabile degli uffici/aree/strutture assicurano la continuità dell'azione lavorativa, attraverso l'utilizzo ove possibile del lavoro agile, considerato una tra le misure previste per la tutela della salute dei lavoratori e volte a contenere il rischio di contagio.
2. I responsabili degli uffici/aree/strutture, predispongono un planning mensile di lavoro relativo alla struttura di appartenenza da inviare al Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi della direzione generale, delle scadenze e delle attività quotidiane, individuando in via prioritaria il seguente personale appartenente alle categorie di cui al provvedimento del Direttore Generale n.212 del 9 marzo 2020, il quale se richiesto dagli stessi continuerà a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile "piena" cioè senza interruzioni:
 - a) lavoratrici/lavoratori che non hanno ancora completato i tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità/paternità;
 - b) soggetti con figli con disabilità certificata;
 - c) soggetti in situazioni fisiologiche particolari (es. gravidanza);
 - d) soggetti con particolari situazioni definite a rischio, debitamente certificate;
 - e) soggetti con patologie respiratorie, patologie cardiologiche e condizioni di immunodepressione debitamente certificate;
 - f) soggetti cui grava la cura dei figli minori di anni 12; qualora entrambi i genitori siano dipendenti dell'ateneo soltanto uno dei due può usufruirne.
 - g) dipendenti con riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3;
 - h) dipendenti con patologie gravi certificate o in possesso di verbale ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 1;
 - i) dipendenti che assistono familiari in situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92, art. 3 commi 1 e 3;
 - j) dipendenti che abbiano familiari conviventi nello stesso nucleo con grave patologia o immunodeficienza certificate (con consegna di certificato medico attestante il particolare stato di salute/immunodeficienza necessitante di tutela in tale circostanza).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



3. Nel piano mensile, inoltre, i responsabili degli uffici/aree/strutture individuano, dopo averlo concordato con il restante personale interessato, le turnazioni necessarie secondo quanto previsto dall'art.2 comma 2, alternando lavoro agile con lavoro in presenza. Quest'ultimo sarà regolato in rapporto allo spazio disponibile dell'ufficio, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione generale. In presenza di più di una persona all'interno dello stesso ufficio è obbligatorio indossare la mascherina di protezione.
4. Al fine di tutelare la salute e i diritti fondamentali di tutti i lavoratori, lo stesso dipendente non può effettuare più di un turno di 5 ore al giorno (08:00-13:00 oppure 14:00-19:00).

Art. 4 - Presenze nei laboratori di ricerca

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.1, l'accesso ai laboratori di ricerca è esteso a tutte le attività di tesi, stage e tirocinio interno, nel rispetto delle disposizioni previste ai fini della prevenzione del contagio.
2. Al fine di tutelare la salute e i diritti fondamentali di tutte le persone autorizzate ad accedere ai laboratori, l'orario per le attività dei laboratori è quello previsto dall'art. 2 comma 2, cioè dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19:00, con una pausa prevista dalle 13:00 alle 14:00 per consentire un'adeguata areazione dei locali. Durante la pausa prevista non è consentito rimanere all'interno delle strutture di Ateneo.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, anche se per motivi connessi alle attività di ricerca, non è possibile stazionare nelle strutture per più di 8 ore, con pausa obbligatoria dalle 13:00 alle 14:00. Si raccomanda comunque di applicare un orario inferiore per dottorandi, assegnisti e tesisti. Nei casi in cui, per le peculiarità delle attività svolte o per le disposizioni previste dai provvedimenti dell'Ateneo, è necessario l'utilizzo con continuità di guanti e mascherine, deve essere favorita una maggiore turnazione anche durante la stessa giornata, garantendo la presenza nei laboratori per non più di 6 ore non consecutive al giorno (ad esempio due turni di 3 ore con pausa per la necessaria aerazione).
4. Considerando la specificità di ogni laboratorio di ricerca, ogni responsabile di laboratorio definisce, d'intesa con il Direttore della Scuola di riferimento, il numero massimo di persone che possono contemporaneamente stazionare al suo interno attenendosi a quanto previsto dal comma 2 e alle indicazioni tecniche contenute nei provvedimenti già adottati.

Art. 5 - Laboratori didattici e prove pratiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, a partire dall'8 giugno 2020, potranno riprendere in via sperimentale le attività previste per i laboratori didattici, limitatamente alle attività ritenute indispensabili, e gli esami di profitto che prevedono prove pratiche non sostituibili con attività a distanza. L'individuazione dei laboratori didattici e delle prove pratiche che potranno essere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



attivati in via sperimentale spetta al Direttore della Scuola di riferimento, d'intesa con il docente incaricato del corso al quale spetta la programmazione dell'attività dei laboratori stessi, comprensiva dell'indicazione delle turnazioni e di quanto previsto dal presente articolo. L'indicazione dei laboratori didattici e delle prove pratiche individuati dai Direttori deve essere inviata, con la programmazione delle attività degli stessi e l'anno di corso, alla Direzione Generale, che d'intesa con il Rettore ne valuterà la fattibilità, dopo aver svolto tutti gli atti competenti. Le attività dei laboratori didattici e delle prove pratiche potranno essere svolte solo a seguito di espressa indicazione della Direzione Generale.

2. Al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone che accedono ai laboratori didattici e alle prove pratiche, è prevista una riduzione del numero di studenti presenti, che non supereranno in ogni caso $\frac{1}{4}$ dei posti disponibili, prevedendo l'occupazione di un solo lato del bancone e a posti alternati, consentendo quindi di lasciare spazio di manovra in sicurezza e un corridoio su cui passare per il tecnico o docente che fa assistenza. Sarà previsto un ingresso ed una uscita scaglionata per evitare assembramenti nei corridoi delle strutture.
3. All'interno del laboratorio è obbligatorio indossare la mascherina di protezione. All'ingresso in laboratorio inoltre è sempre obbligatorio indossare un paio di guanti puliti che devono essere tenuti per il tempo di permanenza e gettati all'uscita e rispettare scrupolosamente le specifiche e peculiari norme di sicurezza previste per ciascuna esercitazione e comunicate dal tecnico e dal docente responsabile della stessa.
4. Il Direttore della struttura didattica di riferimento, il responsabile del corso e i manager didattici dovranno concordare e coordinare una rimodulazione delle esercitazioni previste, modificandole per renderle compatibili con la nuova organizzazione, prevedendo ove possibile, esperienze ridotte e semplificate con, a seconda del numero di studenti, un congruo numero di turni, e una predisposizione ottimale delle postazioni di lavoro.

Art. 6 – Biblioteche e sale studio

1. Fermo restando che per le attività delle biblioteche, deve essere favorita, anche utilizzando innovative forme di comunicazione, la diffusione dell'utilizzo da remoto delle risorse Bibliotecarie e pubblicizzate in modo continuo e costante le altre risorse open source, è consentito l'accesso alle biblioteche e alle sale studio delle stesse.
2. L'accesso degli utenti alle biblioteche alle sale studio delle stesse è subordinato alle medesime regole sull'accesso a tutte le strutture dell'Ateneo e a quanto previsto dal nuovo "Protocollo per l'accesso in sicurezza alle biblioteche e alle aule studio dell'Università di Camerino e ai relativi servizi" allegato come parte integrante della presente disposizione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Art. 7 – Protezione della salute del personale impiegato nell’Ospedale Veterinario di Ateneo (OVUD)

1. L’Ateneo, al fine di permettere che l’Ospedale Veterinario possa adempiere al proprio ruolo istituzionale inserito nel sistema veterinario regionale, ed essendo lo stesso una struttura sanitaria aperta al pubblico, metterà in essere tutte quelle misure specifiche di protezione proprie di una struttura sanitaria, assumendo tutte le iniziative per la salvaguardia della salute dei veterinari, di coloro con cui lavorano e la salute dei propri clienti, garantendo che
 - a. vengano attuati livelli adeguati di biosicurezza;
 - b. il personale sia protetto con le attrezzature necessarie;
 - c. i proprietari di animali siano informati delle misure precauzionali in atto.
2. Secondo quanto previsto dal comma 1, è predisposto un programma di protezione che mira ad identificare il personale che possa essere stato infettato dal virus e prevenire che i soggetti potenzialmente positivi possano essere causa di trasmissione dell’infezione agli utenti dei servizi dell’Ospedale Veterinario. Il “Protocollo per lo screening sierologico per la prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2 (COVID-19) del personale impiegato nell’OVUD” è allegato al presente provvedimento come parte integrante.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 3 giugno 2020, salvo diverse indicazioni contenute in specifici articoli.
2. Rimangono vigenti tutte le disposizioni previste dal Decreto Rettorale d’intesa con il Direttore Generale prot. n. 256119 del 28 aprile 2020 contenente le prime procedure operative UNICAM per la gestione della ‘fase 2’ dell’emergenza epidemiologica da covid-19 e non in contrasto con il presente provvedimento.
3. Eventuali interpretazioni della normativa contenuta dai Decreti Rettorali d’intesa con il Direttore Generale spettano esclusivamente alla Direzione Generale.
4. Le disposizioni del presente decreto saranno sottoposte a revisione e modifiche non appena dovessero cambiare le indicazioni del mondo scientifico e istituzionale, nonché a seguito dell’emanazione di un successivo provvedimento atto a recepire nuove direttive nazionali dettate dall’evolversi della situazione epidemiologica che siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento.
5. Il servizio ispettivo di Ateneo individuerà modalità per l’effettuazione di idonei controlli, a partire dalla data di riapertura dei servizi, per il rispetto delle misure previste dal presente atto, proponendo le azioni conseguenti ai sensi delle norme.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

6. Il presente provvedimento integra il documento di valutazione dei rischi (DVR) atto a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'accertata violazione delle disposizioni previste dal presente decreto costituisce illecito disciplinare e può costituire motivo di irrogazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.
8. È effettuato un costante monitoraggio per il rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento anche al fine di integrare e/o modificare le disposizioni in relazione ad eventi sopravvenuti o altre indicazioni governative.

Camerino

IL RETTORE
Prof. Claudio Pettinari

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Tedesco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Amministrazione
www.unicam.it
C.F. 81001910439
P.IVA 00291660439
protocollo@pec.unicam.it

Direzione Generale
Via d'Accorso, 16
62032 Camerino (Italy)
Tel. +39 0737 402005
e-mail: direzione.generale@unicam.it